



**TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI**

Sezione VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Il giudice delegato

-visto il ricorso con proposta di accordo ex art. 7 l. n. 3 del 2012 depositato nell'interesse di TEDESCHI FERDINANDO ANTONIO GIOVANNI E BASILE EMANUELLA MARIA;

-esaminati gli atti;

-considerato che, a norma dell'art. 15, 9° comma, l. n. 3 del 2012, "I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere svolti anche da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all' articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato";

- considerato parte ricorrente:

a) non e' soggetto a procedure concorsuali diverse da quella proposta;

b) non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad altri procedimenti di cui al presente ricorso, con ciò dovendosi intendere l'apertura della procedura;

c) ha fornito la documentazione prevista;

- ritenuta la competenza territoriale;

- vista la relazione del professionista di cui sopra e ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 14 ter l. n. 3 del 2012;

- verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

- visto che è richiesta dai ricorrenti la revoca della cessione del quinto cui sono obbligati per l'estinzione del debito verso Italcredì , osserva quanto segue.

L'art. 14ter, comma 6, l. n. 3 del 2012 prevede che "non sono compresi nella liquidazione: ... a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile" con il corollario che (i) l'art. 545 cod. proc. civ. disciplina i crediti impignorabili facendo salve "le altre disposizioni contenute in speciali disposizioni di legge", tra cui v'è (ii) l'art. 69, comma 2, del D.P.R. n. 180/1950 a mente del quale "quando preesista delegazione o ritenuta, i sequestri e i pignoramenti non possono colpire se non l'eventuale differenza fra la metà dello stipendio, salario o pensione valutati al netto di ritenute e l'importo della delegazione o ritenuta".

Si potrebbe allora ritenere che la L. 3/2012 attribuisce al decreto di apertura della liquidazione gli effetti del pignoramento, con la logica conseguenza che risulta pienamente applicabile la normativa prevista dal D.P.R. 180/1950, il quale prevede e disciplina specificamente i casi di coesistenza di pignoramento e cessione del quinto della pensione o stipendio. La disciplina prevede che in tale caso il pignoramento sia inefficace. Per l'effetto, anche l'apertura della fase di liquidazione (appunto equiparabile al pignoramento) sarebbe inopponibile rispetto al credito. Sempre secondo questa tesi, il decreto di apertura della liquidazione è equiparato, dall'art. 14 quinquies, comma 3 della citata legge, ad un pignoramento vero e proprio, essendovi, tra l'altro, alcuna disposizione della legge sul sovraindebitamento che, derogando alla disciplina generale, escluda l'applicabilità,



in tale ambito, dell'art. 42 D.P.R. n. 180/1950, secondo cui "sono nulli di pieno diritto i sequestri, i pignoramenti e le cessioni aventi per oggetto l'importo del prestito che il mutuante corrisponde all'impiegato o salariato, verso cessione di quote dello stipendio o salario. Sono nulle del pari le procure e le delegazioni a riscuotere in qualsiasi forma rilasciate dall'impiegato o salariato per la riscossione dell'importo del mutuo. Sono inefficaci, rispetto allo Stato ed agli altri enti dai quali i cedenti dipendono, i sequestri, i pignoramenti e le alienazioni delle quote di stipendio e salario cedute".

Dunque, vista la disciplina generale contenuta dal D.P.R. 180/1950, laddove lo avesse voluto, il Legislatore avrebbe potuto prevedere una specifica deroga all'art. 42 del citato D.P.R.; ma poiché tale deroga non è stata inserita nella L. 3/2012, non potrebbe oggi parte ricorrente tentare di ottenerla violando la specifica disposizione normativa costituita dal combinato disposto dagli artt. 12bis, 14quinquies, comma 3 della L. 3/2012 e dell'art. 42 del D.P.R. 180/1950.

In realtà il ragionamento esposto è viziato dal fatto che, pur equiparandosi la liquidazione volontaria ad un pignoramento (art. 14 quinquies 3° comma l. n. 3 del 2012), si tratta pur sempre di una procedura che, per la dottrina e la giurisprudenza maggioritarie, ha natura concorsuale: ciò fa evidentemente venir meno l'estensione anche alla liquidazione volontaria delle disposizioni di cui agli artt. 69 e 42 del DPR n. 180 del 1950.

Infatti, dalla concorsualità (tipica di tutte le procedure di cui alla l. n. 3 del 2012 in virtù del decisivo dato testuale di cui all'art. 6, comma 1, ribadito dall'art. 7, comma 2, l. a) discendono l'universalità e la segregazione dell'intero patrimonio destinato alla soddisfazione dei creditori anteriori nel rispetto della par condicio, sicchè tutti i creditori anteriori sono trattati secondo il disposto dell'art. 2741 c.c.. Inoltre gli artt. 553 c.p.c. e 2928 c.c. dispongono che il diritto dell'assegnatario di un credito (posizione identica al cessionario) si estingue solo con il pagamento, in quanto l'assegnazione, così come la cessione, dà luogo solo ad un trasferimento pro solvendo.

Dunque il debitore rimane tale anche successivamente alla cessione o alla assegnazione del credito e la cessione del credito futuro produce effetti meramente obbligatori e non immediatamente traslativi sul suo patrimonio. Ove il debitore decida di ricorrere alla l. n. 3/2012, nulla impedisce la destinazione di tutto il patrimonio di cui è titolare a vantaggio di obbligazioni non più individuali, ma verso la massa; il che corrisponde a ciò che accade nel fallimento, ai cui effetti non si sottraggono né l'assegnatario, né il cessionario del credito.

Sotto altro aspetto, quello vantato dal cessionario non è di per sé è un credito esentabile dalla procedura di liquidazione volontaria ai sensi dell'art. 14 ter 6° comma l. n.3 del 2012 (che infatti si riferisce ai crediti del debitore).

Tuttavia, questo GD può, in questa sede, solo dare atto dell'opponibilità di questa procedura al creditore cessionario, riservando al seguito ogni provvedimento consequenziale.

P.Q.M.

Dichiara aperta la procedura di liquidazione dei debiti di TEDESCHI FERDINANDO ANTONIO GIOVANNI E BASILE EMANUELLA MARIA;

nomina liquidatore il dott. Savino Pastore;

- stabilisce darsi idonea pubblicità del ricorso e del presente decreto a mezzo del liquidatore;
- ordina la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, presso gli uffici competenti;
- dichiara opponibile l'apertura della presente procedura al creditore Italcredi, cessionario del quinto della pensione;
- dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive



ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

- autorizza l'uso da parte della debitrice, in ragione di gravi e specifiche ragioni, della sua quota immobiliare;
- fissa in € 1150,00 mensili il limite di quanto occorre al debitore ed alla sua famiglia per il mantenimento;
- manda al liquidatore per i compiti di cui all'art. 14 sexies l. n. 3 del 2012;

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Trani, 15/11/2021

Il giudice delegato  
dott. Giuseppe Rana



**Avv. Vincenzo BONADIES**  
Viale Dante Alighieri, 17  
76121 -Barletta (BT)  
PEC: [vincenzo.bonadies@pec.ordineavvocatitrani.it](mailto:vincenzo.bonadies@pec.ordineavvocatitrani.it)

**Avv. Teresa SCARINGELLA**  
Via Ferrucci, 120  
76123 -Andria (BT)  
PEC: [t.scaringella@pec.it](mailto:t.scaringella@pec.it)

**TRIBUNALE DI TRANI - SEZ. VOLONTARIA GIURISDIZIONE**

**Istanza di ammissione alla procedura di liquidazione dei beni ex art. 14 ter L. 3.12  
per**

I sigg. **TEDESCHI FERDINANDO ANTONIO GIOVANNI**, nato il 12.11.1948 in Canosa di Puglia (Cod. Fiscale TDSFDN48S12B619X) e **BASILE EMANUELLA MARIA**, nata il 5.06.1955 in Canosa di Puglia, (Cod. Fiscale BSLMLL55H45B619J) entrambi residenti in Canosa di Puglia, al Vico Vincenzo Bellini n.5/4 - 76012 Canosa di Puglia (BT), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Vincenzo BONADIES (C.F. BNDVCN58T12A669M) pec.: [vincenzo.bonadies@pec.ordineavvocatitrani.it](mailto:vincenzo.bonadies@pec.ordineavvocatitrani.it) e dall'Avv. Teresa SCARINGELLA, (C.F. SCRTRS88A51A2858W) pec.: [t.scaringella@pec](mailto:t.scaringella@pec), elettivamente domiciliati presso lo studio della seconda sito in Andria alla Via F. Ferrucci n. 120, giusta procura in calce alla presente istanza.

**PREMESSO**

- che i ricorrenti hanno formulato istanza all'intestato Tribunale di Trani volta all'ottenimento della nomina di un professionista che svolgesse i compiti e le funzioni attribuite agli organi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 15 comma 9 L. 3/12;
- che il Tribunale di Trani, con provvedimento del 19.05.2020 ha designato quale professionista incaricato la Dott.ssa Lucia Campana, con studio in Andria per valutare l'ammissibilità alla procedura di indebitamento, la quale ha accettato l'incarico conferitole;
- che i ricorrenti, in data 23.07.2021, hanno depositato la proposta liquidatoria;
- che nella procedura di liquidazione, atteso il valore irrisorio e di non pronta e semplice liquidazione i ricorrenti escludevano la quota (pari a 3/27) di una proprietà immobiliare della sig.ra Basile;



- che tale esclusione determinava il rigetto del ricorso per inammissibilità atteso che *"il ricorso ex art. 14 ter L. 3/12 deve prevedere la liquidazione di tutti i beni del debitore (ad esclusione soltanto di quelli indicati al comma 6 della medesima norma"*; (provvedimento del 27.09.2021 - dott. A. Binetti - n. 1711/2021 R.G.V.G. Tribunale di Trani);
- che i ricorrenti, pertanto, non avendo avuto alcun beneficio dalla precedente procedura liquidatoria, ripropongono il piano liquidatorio includendo tutti i beni, ivi compresa la quota di proprietà immobiliare della sig.ra Basile.
- che in data 8.10.2021 i ricorrenti presentavano istanza per la nomina di professionista, ai sensi dell'art. 15 comma 9 L. 3/12 chiedendo espressamente che, per ragioni di economia, continuità e celerità, fosse riconfermata la dott.ssa Campana;
- che per mero errore, con provvedimento del 19.10.2021, il Presidente del Tribunale di Trani, nominava nuovo professionista;
- che con successiva istanza depositata in data 28.10.2021 i ricorrenti chiedevano la sostituzione del professionista nominato con la dott.ssa Campana per le ragioni di cui sopra;
- che con provvedimento del 2.11.2021, il Presidente del Tribunale, in accoglimento della predetta istanza, nominava la dott.ssa Campana.

### 1. Requisiti di ammissibilità

Gli odierni ricorrenti hanno ritenuto di proporre ricorso congiuntamente, posto che la situazione di sovraindebitamento ha origine comune.

A tal proposito è il caso di segnalare come l'art. 66 del Decreto Legislativo n. 14/19 - Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della L. 19 ottobre 2017, n. 155 - che pur non potendo ancora trovare applicazione *ratione temporis* al caso di specie, sancisce che: *"I membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quanto sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune"*, mostrandosi dunque favorevole ad un'interpretazione estensiva del concetto di debitore di cui all'art. 6 della L. 3/12.





I sigg. Tedeschi e Basile, coniugi conviventi, rivestono la qualifica di consumatori ed hanno assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale.

Si fa dunque presente che ricorrono i presupposti di cui all'art. 7, L. 3/12 e successive modifiche, e cioè i ricorrenti, trovandosi in uno stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) della citata legge, cioè trovandosi "in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva capacità di adempievi regolarmente", secondo le scadenze originariamente pattuite, poichè:

- a) non sono soggetti a procedure concorsuali e sono privi dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la sottoposizione alle stesse;
- b) non hanno mai esercitato attività d'impresa e/o professionale, e che tutti i debiti sono stati contratti per esigenze personali;
- c) non hanno fatto ricorso nei precedenti cinque anni ad alcuno degli strumenti di cui alla L. 3/12 (piano, accordo o liquidazione);
- d) non hanno subito, per cause a loro imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della L. 3/12;
- e) hanno fornito documentazione che consente di ricostruire compiutamente la situazione patrimoniale, economica - finanziaria del proprio nucleo familiare, le dichiarazioni fiscali, i rapporti bancari e con le finanziarie.

\*\*\*

Considerato che è in facoltà dei debitori richiedere la liquidazione concorsuale dei propri beni, in alternativa all'accordo di composizione della crisi o al piano del consumatore, così come accordata dalla L.3/12 su base pienamente concorsuale.

Infatti, le corrispondenti norme (artt. 14 ter e ss l.3/12) utilizzano sia lo schema generale delle procedure concorsuali quanto la struttura procedimentale che comporta il decreto di apertura, la valutazione dell'attivo e del passivo e l'ulteriore fase di liquidazione tesa alla esdebitazione.

Considerato, inoltre, che parte della giurisprudenza ha ritenuto ammissibile l'apertura della liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter L.3/12 senza che vi sia la presenza di beni immobili potendosi svolgere anche in presenza di un attivo comprensivo di crediti o di denaro oppure di beni già liquidi (in tal senso Trib.



Trani decreto 27.03.2020 proc. 796/20 R.G.V.G. e decreto rep. 159/2020 R.G.V.G.), si propone quanto segue.

Al fine di garantire il pagamento di tutti i creditori individuati e mantenere quell'equilibrio che l'odierna normativa tenta di assicurare, formula la seguente proposta:

## 2. Il passivo e la situazione debitoria complessiva degli istanti

Creditori	Caratteristiche	Debitore	Debito Residuo
AGOS DUCATO	Chirografario	<u>Tedeschi</u>	€ 30.659,00
YOUNITED SA In virtù di d.i. notificato in data 6 ottobre 2021	Chirografario	<u>Tedeschi</u>	€ 9.590,37
ITALCREDI SPA Cessione volontaria di 1/5 della pensione	Chirografario	<u>Tedeschi</u>	€ 20.733,12
BANCA IFIS SPA (già DEUTCHE BANK, già Banca d'America e d'Italia gruppo Deutsche Bank)	Chirografario	<u>Tedeschi</u> / <u>Basile</u>	€ 13.670,32
OMNIATEL SRL (credito ex gruppo bancario Banca Intesa Spa ceduto a Sorgente SGR Spa per conto del Fondo Pinturicchio - già CARIPUGLIA SPA, già Cassa di	Chirografario	<u>Tedeschi</u> / <u>Basile</u>	€ 29.266,99





Risparmio di Puglia)			
TIBERIUS SPV SRL	Chirografario	<u>Tedeschi</u> / <u>Basile</u>	€ 41.774,00

**Totale debitoria pari ad**

**€ 145.693,80**

### 3. Attività dei ricorrenti

Allo stato il Sig. Tedeschi risulta titolare di pensione di anzianità dell'importo netto di € 1.309,62 gravata da cessione volontaria di 1/5 della pensione (importo cessione di 1/5 pari ad € 261,00), mentre la Sig.ra Basile attualmente svolge l'attività di casalinga.

### 4. Patrimonio

Allo stato il sig. Tedeschi non risulta titolare di alcun bene immobile, mentre la sig.ra Basile, risulta essere comproprietaria per 3/27 di un immobile sito in Canosa di Puglia identificato al Catasto Fabbricati al Foglio 39, pt. 578, sub 31, categoria A/3 nonchè Foglio 39, pt. 578 sub 119, categoria C/6, aventi rispettivamente una superficie catastale di 122 e 14 metri quadrati ed una rendita rispettivamente di € 312,46 e € 31,56, in uso esclusivo alla propria madre Curci Sabina di anni 90.

Entrambi non sono titolari di alcun bene mobile registrato.

Il sig. Tedeschi è titolare di un conto corrente bancario presso la Banca Credito Cooperativo di Loconia in Canosa di Puglia cointestato con il di lui figlio, sig. Tedeschi Giuseppe Sabino, la cui giacenza attuale è pari ad € 450,34.

### 5. Atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni

I ricorrenti non hanno posto in essere atti negli ultimi cinque anni dispositivi del patrimonio.

### 6. Le spese necessarie per vivere

Il nucleo familiare dei proponenti è composto dagli stessi.

Le spese occorrenti allo svolgimento della vita quotidiana, dalle quali sono escluse le spese straordinarie come quelle mediche, sono quantificate come segue:

- Canone di Locazione dell'importo annuale di € 4.800,00 e dunque mensile € 400,00.





- Spese condominiali dell'importo mensile di € 65,00.
- Bollette fornitura gas e luce dell'importo mensile di circa € 100,00.
- Tasse relative all'immobile condotti in locazione TARI 2021 di Vico V. Bellini n. 5 €271,00 : Mensile € 22,58 circa.
- Per vitto e abbigliamento pari a € 500,00.
- Spese mediche dei ricorrenti € 60,00 mensili circa

**per un totale di € 1.150,00 circa**

#### **7. Le cause del sovra indebitamento - la meritevolezza dei ricorrenti e la diligenza dei debitori**

L'indebitamento della famiglia Tedeschi/Basile ha origini molto lontane nel tempo.

La situazione di sovraindebitamento nasce dal momento in cui la famiglia Tedeschi/Basile contrae mutuo ipotecario per l'acquisto della prima casa.

In particolare, in data 4.04.1990 i proponenti acquistavano l'abitazione principale, con l'accensione di un mutuo ipotecario pari a lire 60.000.000 da rimborsare in anni 15 mediante il pagamento di n.30 rate semestrali variabile di circa lire 2.300.000.

Al momento dell'assunzione di detta obbligazione gli stessi, con riferimento alle entrate economiche dell'epoca, erano certi di poterla adempiere.

Successivamente alla stipula del mutuo, però, sono state impiegate ulteriori somme per l'installazione della doppia linea elettrica ed importanti opere murarie aggiuntive.

Pertanto, per far fronte alla rata del mutuo e alle ulteriori spese edili, i coniugi Tedeschi/Basile, a partire dal 1991, hanno contratto prestiti con alcune finanziarie che prevedevano delle condizioni economiche molto onerose.

\*\*\*

In ogni caso, il sig. Tedeschi e la sig.ra Basile hanno cercato sempre di onorare le debitorie contratte anche per la crescita dei propri figli.

Difatti la maggior parte delle pendenze economiche con gli Istituti finanziari sono state onorate regolarmente ed altre hanno recuperato la gran parte dei crediti azionando o insinuandosi nelle procedure esecutive mobiliari ed immobiliari in danno del sig. Tedeschi e della sig.ra Basile.



**La debitoria residua non è altro che il frutto continue cessioni che non hanno fatto altro che far crescere a dismisura gli interessi debitori, atteso che la quasi totalità del capitale è stata onorata.**

Nel contempo, i ricorrenti hanno consentito ai propri figli di conseguire gli studi che hanno portato al Diploma di Ragioniere Programmatore il figlio Giuseppe presso l'ITC di Cerignola e alla laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche la figlia Genni.

Tali risultati sono stati ottenuti con grossi sacrifici, per consentire:

- la frequenza presso l'Università di Bari con le ovvie spese di iscrizione e connesse;
- il fitto pagato alla figlia per la permanenza fissa Bari presso una casa privata riservata alle studentesse universitarie.

A ciò aggiungasi che nel 2008 i ricorrenti hanno sostenuto il matrimonio della figlia Genni e il matrimonio del figlio Giuseppe nel 2009.

Inoltre i coniugi hanno affrontato vari problemi di salute, come da documentazione agli atti, che hanno comportato ulteriori spese.

E' importante evidenziare che ciò è stato possibile poichè il sig. Tedeschi dal 1.10.1974 ha svolto l'attività di aiutante tecnico presso il Liceo Scientifico Statale di Barletta quale Personale ATA alla dipendenza della Provincia di Bari con lo stipendio iniziale di Lire 152.012. Successivamente è stato trasferito al Liceo Scientifico Statale di Canosa di Puglia ed infine all'Istituto Superiore "L. Einaudi" di Canosa di Puglia con passaggio al Provveditorato degli Studi Bari, percependo ultimo stipendio comprensivo di tredicesima in servizio fino ad Agosto 2007 di € 1.959,93.

A partire dall'11.12.1990 entrambi i ricorrenti hanno svolto saltuariamente l'attività giornalistica con compensi minimi tanto da decidere entrambi la cessazione dal 01/01/2012.

\*\*\*

**In estrema sintesi quindi, l'originaria causa di sovraindebitamento risiede nella ridotta capacità reddituale dei coniugi e dai gravosi oneri legati ai prestiti contratti, che hanno determinato anche la perdita della casa attinta da procedura esecutiva immobiliare, oltre che il pignoramento di un quinto dello stipendio del sig. Tedeschi.**

Questa difesa intende anche porre l'accento su altro e fondamentale aspetto.

Come chiaramente si evince dalle narrate cause del sovraindebitamento, questa difesa non può certo esimersi dall'evidenziare come il facile accesso al credito ad opera delle società



di finanziamento, che hanno continuato ad erogare prestiti a cascata, ha reso insostenibile la possibilità di onorare le rate dei prestiti concessi, via via sempre più alte.

Il sig. Tedeschi, infatti, ha via via sempre cercato di allungare il più possibile la scadenza dei prestiti rinnovando gli stessi, con le società finanziarie, acquisendo una minima liquidità effettiva che consentiva all'intero nucleo familiare di vivere in una situazione di grande precarietà economica.

**Quello che questa difesa intende far emergere come la famiglia del sig. Tedeschi è entrata nella spirale dell'indebitamento delle finanziarie che, perfettamente consapevoli dello stato di necessità della famiglia, rinnovavano prestiti e affidamenti estinguendo i prestiti precedenti ed erogando minima liquidità.**

Infatti, la famiglia Tedeschi ha resistito fino a quando ha potuto, onorando puntualmente tutte le rate dei prestiti costretta ad un certo punto a "rinnovare" i prestiti ottenuti dalle finanziarie le quali, quasi sempre, con un minimo di liquidità, senza operare alcuna valutazione, provvedevano a rinnovare la posizione.

È evidente come le varie finanziarie hanno certamente lucrato su questa famiglia approfittando del sistema di ammortamento dei prestiti alla francese che prevede nei primi anni rate prevalentemente costituite da interessi.

Per cui, con il continuo rinnovo dei prestiti, il capitale concesso restava quasi sempre costante, la durata del finanziamento si allungava e le rate pagavano venivano pagate e imputate quasi esclusivamente ad interessi.

Tutti i "rinnovi" sono stati gestiti direttamente dalle società finanziarie che hanno rimesso alla famiglia esclusivamente il misero netto ricavo del finanziamento.

Siamo di fronte ad una famiglia composta all'epoca da padre, madre e due figli studenti che dopo tanti anni di lavoro e sacrificio, ha perso la casa che aveva acquistato e si trova all'età di oltre settant'anni ancora nella morsa dei debiti.

**L'aggressione del sistema creditizio è di tutta evidenza; sembra quasi che l'erogazione incondizionato del credito avesse come scopo finale proprio l'aggressione dell'unico bene di famiglia: l'abitazione principale.**

È del tutto evidente che i debiti non sono stati contratti per "vivere al di sopra delle loro possibilità" bensì per far fronte alle esigenze di vita quotidiana di un nucleo familiare originariamente composto da 4 persone, tra cui due studenti, la cui unica fonte di reddito certa era lo stipendio del sig. Tedeschi.



Inoltre, se si considerano gli interessi corrisposti nei diversi “rinnovi” delle finanziarie dei prestiti, il tasso effettivo sarebbe di rilevanza penale.

La famiglia Tedeschi è certamente “vittima” di un sistema finanziario colpevole di illudere la povera gente e che ha introitato guadagni abnormi del tutto incurante dei rischi che corrono queste famiglie indebitate.

La famiglia era consapevole del fatto che via via si stava indebitando ma non aveva altra scelta, se non finire nelle grinfie di “usurai senza scrupoli”, dove per fortuna non sono finiti.

Quello che è certo è che le società finanziarie e le collegate società di recupero crediti hanno consolidato i propri debiti pregressi aggiungendo interessi su interessi e commissioni e polizze varie a supporto della pratica con intervento di consulenti finanziarie e intermediari che hanno guadagnato bene.

Sul punto, infatti la giurisprudenza è granitica nel ritenere che

*“L'art. 124-bis T.U.B., letto in combinato disposto con il novellato art. 12-bis della L. n. 3/2012, pone a carico del finanziatore l'onere di vagliare, prima della conclusione del contratto, il c.d. merito creditizio del consumatore, non potendo il predetto creditore, successivamente e, dunque, in caso di inadempimento del debitore, far valere la situazione di difficoltà economica in cui versava quest'ultimo al momento della stipula del contratto di finanziamento” (cfr. Tribunale di Avellino, Decreto 26.01.2021).*

Ancora, il Tribunale di Vicenza asserisce *“Laddove il sovraindebitamento sia stato determinato dal ricorso ripetuto da parte del debitore al mercato finanziario, al fine di escludere che lo stesso sia stato colpevolmente causato da un ricorso da parte del consumatore al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali e che ricorra, pertanto, una causa ostativa all'omologazione del di lui piano di risoluzione della crisi, si può sostenere che i finanziatori, vieppiù gli ultimi della serie, trovandosi in una situazione di conclamata dissimmetria informativa a proprio vantaggio rispetto al finanziato, non possano considerarsi immuni da responsabilità per la violazione del merito creditizio, essendo più loro in grado di valutare la futura solvibilità del debitore che non lui stesso, i cui profili di colpa, quand'anche in astratto configurabili, dovrebbero pertanto per tale ragione considerarsi senz'altro assorbiti e superati da quelli degli intermediari, professionalmente tenuti a verificare la futura solvibilità dei richiedenti i finanziamenti”.*

Addirittura la Corte Europea di Giustizia ha così statuito *“L'obbligo di valutare il merito creditizio del creditore è volto a responsabilizzare il creditore e ad evitare che questi*



*conceda un credito a consumatori non solvibili. Pertanto, l'obbligo precontrattuale del creditore di valutare il merito creditizio del debitore, in quanto è diretto a tutelare i consumatori contro i rischi di sovraindebitamento e di insolvenza, contribuisce alla realizzazione dell'obiettivo della direttiva 2008<sup>1</sup>*

A tal proposito questa difesa evidenzia come l'evoluzione e l'interpretazione giurisprudenziale ha introdotto altro fondamentale dato da temere in considerazione, ovvero l'eventuale errata o colpevole valutazione che il finanziatore abbia compiuto al momento della concessione del finanziamento.

Si parla della cosiddetta valutazione del merito creditizio operata dal finanziatore.

Ebbene, nel caso di specie dall'analisi contestuale de


- l'importo del finanziamento;
- gli importi ulteriori finanziamenti ottenuti in precedenza;
- il numero dei componenti il nucleo familiare, risultanti dal certificato di stato di famiglia;
- il reddito netto dei componenti il nucleo familiare, risultanti dall'ultimo Modello Unico, 730 o CU;
- l'importo assegno sociale, che indica l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita del nucleo familiare, reperibile per ogni annualità sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it);
- la scala di equivalenza ISEE, pari a: 1 per 1 componente il nucleo familiare - 1,57 per 2 componenti - 2,04 per 3 componenti - 2,46 per 4 componenti - 2,85 per 5 componenti il nucleo familiare.

Ebbene, analizzando compitamente la situazione economica degli odierni ricorrenti, emerge con chiarezza come il sovraindebitamento del nucleo familiare degli odierni ricorrenti è riconducibile eziologicamente proprio ed anche all'intermediario finanziario.

Sul punto la giurisprudenza in maniera granitica ha sancito che *"Il consumatore non può, dunque, essere ritenuto in colpa per essersi rivolto all'intermediario ed aver fatto affidamento sulla capacità di quest'ultimo di valutare il proprio merito creditizio ...*

*... l'istante non ha colposamente determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, avendo domandato l'accesso al mercato creditizio tramite intermediari qualificati i quali avevano gli strumenti e le informazioni per*

<sup>1</sup> Corte giustizia Unione Europea Sez. I, 06/06/2019, n. 58/18



*valutare il merito creditizio del richiedente.*" (Tribunale Napoli, Sez. Volontaria Giurisdizione 27.10.2020. Confermato anche da Trib. Napoli 21.10.2020, Trib Napoli Nord 21.12.2018 e Trib. Bari 8.7.2020).

Sempre con riferimento alla corresponsabilità dell'Istituto finanziatore, questa difesa ritiene altrettanto doveroso far rilevare come già nel 1995 il sig. Tedeschi subisce dalla Caripuglia spa la revoca del fido concesso con conseguente azione di pignoramento mobiliare presso terzi.

Pertanto con riferimento ai contratti di finanziamento successivi al 1995 il sig. Tedeschi risultava già segnalato alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia.

Tanto basta, dunque, a far ritenere violato l'art. 124 bis TUB, non potendosi ritenere correttamente valutato correttamente il merito creditizio da parte di un istituto di finanziamento che eroghi ulteriore credito a chi sia già segnalato con altri finanziatori.

#### 8. Proposta liquidatoria

Al fine di quantificare le somme messe a disposizione dal debitore per la fattibilità della presente proposta, occorre considerare che:

1. le spese di procedura dei procuratori che lo hanno assistito nel presente procedimento sono pari a € 3.000,00 inclusi accessori, detratto il fondo spese pari ad € 400,00 (di cui € 250,00 per spese esenti - acquisto C.U e marche) e dunque 2.850,00, inclusi accessori.
2. le spese di procedura del professionista nominato sono pari ad € 3.640,00 inclusi accessori.

Tanto premesso i ricorrenti, previa revoca della cessione del quinto della pensione del sig. Tedeschi, dichiarano di poter mettere a disposizione l'importo di € 300,00 (trecento/00) per tutta la durata della procedura liquidatoria e dunque per anni quattro oltre alla quota di proprietà di 3/27 della sig.ra Basile, da ripartire tenendo conto della natura dei crediti o altra somma minore o maggiore che l'Ill.mo Giudicante riterrà equa al fine di garantire agli odierni ricorrenti di poter condurre una vita dignitosa.

#### CREDITI IN PREDEDUZIONE

- a) Compenso OCC € 3.640,00 inclusi accessori;
- b) Compenso difensore del ricorrente € 2.850,00 inclusi accessori;

#### CREDITI CHIROGRAFARI



- a) AGOS DUCATO debitoria residua € 30.659,70 a carico del sig. Tedeschi Ferdinando Antonio Giovanni
- b) YOUNITED SA debitoria residua € 9.590,37 a carico del Tedeschi Ferdinando Antonio Giovanni, in virtù di decreto ingiuntivo notificato in data 6.10.2021;
- c) ITALCREDI SPA debitoria residua € 20.733,12 a carico del sig. Tedeschi Ferdinando Antonio Giovanni
- d) OMNIATEL SRL (credito ex gruppo bancario Banca Intesa Spa ceduto a Sorgente SGR Spa per conto del Fondo Pinturicchio - già CARIPUGLIA SPA, già Cassa di Risparmio di Puglia), debitoria residua € 29.266,99 a carico Tedeschi Ferdinando Antonio Giovanni e della sig.ra Basile Emanuella Maria.
- e) TIBERIUS SPV SRL (cessione credito da parte della Trevi Finance 3 SRL di crediti originati da Banca di Roma Spa), debitoria residua € 41.774,00 a carico Tedeschi Ferdinando Antonio Giovanni e della sig.ra Basile Emanuella Maria.
- f) BANCA IFIS SPA (già DEUTCHIE BANK, già Banca d'America e d'Italia gruppo Deutsche Bank) debitoria residua di € 13.670,32 a carico dei sigg. Tedeschi Ferdinando Antonio Giovanni e della sig.ra Basile Emanuella Maria.

**PER UN TOTALE PARI AD € 145.693,80**

#### **9. Completezza ed attendibilità della documentazione depositata**

Le parti dichiarano che i documenti allegati rispondono al vero e che nulla di utile ha ommesso ai fini dell'odierno procedimento.

#### **TANTO PREMESSO**

I ricorrenti come sopra rappresentati e difesi, chiedono che l'Ill.mo Tribunale voglia:

1. Dichiarare l'apertura della procedura liquidatoria ex art. 14 ter L.3/12.
2. Revocare la cessione del quinto sulla pensione;
3. Fissare il limite di cui all'art. 14 ter, comma 6 lett. B, in euro 1.150,00 mensili per le esigenze di mantenimento del nucleo familiare;
4. Disporre che, che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
5. Nominare il liquidatore;



6. Ordinare al liquidatore a nominarsi di provvedere alla pubblicazione della domanda di apertura e del presente decreto sul sito del Tribunale di Trani;
7. Ordinare al liquidatore la trascrizione del decreto.


I ricorrenti dichiarano di aver raggiunto l'accordo con il professionista incaricato oltre che con i propri difensori ai quali riconosce gli importi come da note allegate.

- In allegato documenti come da indice del fascicolo di parte.

Trani lì, data del deposito

**Tedeschi Ferdinando Antonio Giovanni**


**Basile Emanuella Maria**



**Avv. Vincenzo BONADIES**



**Avv. Teresa SCARINGELLA**



Tribunale di Trani  
Volontaria Giurisdizione  
Procedimento n.2149/2021 R.G.V.  
LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO EX ART.14-TER L. n.3/2012  
proposto dai sigg. TEDESCHI FERDINANDO ANTONIO GIOVANNI  
e BASILE EMANUELLA MARIA

RELAZIONE  
PARTICOLAREGGIATA DELL'OCC  
ex art.14-ter c.3 Legge n.3/2012

dott.ssa Lucia Campana




## INDICE

1. Premessa	pag.	3
2. Dati anagrafici dei debitori e composizione del nucleo familiare	>>	5
3. Situazione debitoria	>>	6
4. Situazione reddituale e patrimoniale	>>	8
5. Consultazione banche dati e altre verifiche dell'O.C.C.	>>	10
6. Cause dell'indebitamento e diligenza impiegata dai consumatori nell'assumere volontariamente le obbligazioni	>>	11
7. Ragioni dell'incapacità ad adempiere	>>	12
8. Resoconto sulla solvibilità dei consumatori negli ultimi cinque anni	>>	13
9. Atti impugnati dai creditori	>>	14
10. Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dai consumatori a corredo della proposta	>>	14
11. Conclusioni: attestazione di fattibilità del piano di liquidazione	>>	15



## INDICE


1. Premessa	pag.	3
2. Dati anagrafici dei debitori e composizione del nucleo familiare	>>	5
3. Situazione debitoria	>>	6
4. Situazione reddituale e patrimoniale	>>	8
5. Consultazione banche dati e altre verifiche dell'O.C.C.	>>	10
6. Cause dell'indebitamento e diligenza impiegata dai consumatori nell'assumere volontariamente le obbligazioni	>>	11
7. Ragioni dell'incapacità ad adempiere	>>	12
8. Resoconto sulla solvibilità dei consumatori negli ultimi cinque anni	>>	13
9. Atti impugnati dai creditori	>>	14
10. Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dai consumatori a corredo della proposta	>>	14
11. Conclusioni: attestazione di fattibilità del piano di liquidazione	>>	15



## 1. Premessa

La sottoscritta dott.ssa Lucia Campana, con studio in Andria in Corso Cavour n.9,  
premessi che:

- già con provvedimento del 19/05/2020 il dott. Antonio De Luce Presidente del Tribunale di Trani nominava la sottoscritta professionista incaricato per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuiti agli Organismi di Composizione della Crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art.15, c.9 della Legge n.3/2012, nell'ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento richiesta dai coniugi sigg. Tedeschi Ferdinando Antonio Giovanni e Basile Emanuella Maria. La sottoscritta accettava l'incarico in data 15/06/2020 e depositava la propria relazione in data 16/07/2021. In data 23/07/2021, ai sensi dell'art. 14 ter, L.3/12, i difensori degli istanti depositavano ricorso finalizzato alla liquidazione nel quale, atteso il valore irrisorio e di non pronta e semplice liquidazione, i ricorrenti escludevano la quota (pari a 3/27) di una proprietà immobiliare della sig.ra Basile Emanuella. Tale esclusione determinava il rigetto del ricorso per inammissibilità atteso che *"il ricorso ex art. 14 ter L. 3/12 deve prevedere la liquidazione di tutti i beni del debitore (ad esclusione soltanto di quelli indicati al comma 6 della medesima norma"*. I ricorrenti, pertanto, non avendo avuto alcun beneficio dalla precedente procedura liquidatoria, ripresentavano il piano liquidatorio includendo tutti i beni, ivi compresa la quota di proprietà immobiliare della sig.ra Basile; e con istanza depositata in data 8/10/2021 chiedevano per ragioni di economia, continuità e celerità la ri-nomina/conferma quale OCC della sottoscritta;
- con provvedimento del 02/11/2021 il dott. Antonio De Luce Presidente del Tribunale di Trani rinominava la sottoscritta professionista incaricato per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuiti agli Organismi di Composizione della Crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art.15, c.9 della Legge n.3/2012 (all. doc. n.1), nell'ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento richiesta dai coniugi sigg. Tedeschi Ferdinando Antonio Giovanni, nato il 12/11/1948 in Canosa di Puglia (Cod. Fiscale TDSFDN48S12B619X) e Basile Emanuella Maria, nata il 05/06/1955 in Canosa di Puglia, (Cod. Fiscale BSLMLL55H45B619J) entrambi residenti in Canosa di Puglia, al Vico Vincenzo Bellini n.5/4, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Vincenzo Bonadies e Teresa Scaringella;
- la sottoscritta accettava l'incarico in data 03/11/2021 (all. doc. n.2), e dichiarava di essere in possesso dei requisiti di cui all'art.28, del regio decreto n.267 del 16 marzo 1942 e di trovarsi nelle condizioni soggettive prescritte dall'art.15 della Legge n.3/2012, ed inoltre attesta:
  - 1) che non sussistono in relazione alla sua persona condizioni di incompatibilità per l'espletamento dell'incarico;
  - 2) che non si trova in situazioni di conflitto di interesse;
  - 3) che non ha mai ricevuto né sta attualmente espletando alcun incarico professionale per conto dei debitori;
  - 4) che non è coniuge, parente o affine entro il quarto grado dei debitori;



- ricorrono i presupposti oggettivi e soggettivi di cui alla Legge n.3/2012 successive modifiche, e cioè i ricorrenti:

- risultano versare in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) della citata legge in quanto si trovano *"in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente"*;
- non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II della Legge n.3/2012 (art.7 c.2, lettera a);
- non hanno utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla Legge n.3/2012 (piano, accordo o liquidazione - art.7 c.2, lettera b);
- non hanno subito per cause a loro imputabili uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14-bis della Legge n.3/2012;

- la proposta di liquidazione del patrimonio è corredata da tutta la documentazione richiesta dall'art. 9, c. 2 e c.3, della Legge n.3/2012, in particolare, risultano agli atti:

- l'elenco dei creditori con indicazione delle somme ancora dovute;
- l'elenco di tutti i beni di proprietà dei proponenti in assenza di atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni;
- l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento dei debitori e della famiglia;
- il certificato dello stato di famiglia;
- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;

- che i sigg. Tedeschi Ferdinando Antonio Giovanni e Basile Emanuella Maria si sono impegnati con l'assistenza professionale degli Avv.ti Vincenzo Bonadies e Teresa Scaringella a fornire il supporto e la collaborazione necessaria al nominato O.C.C. per la ricostruzione della situazione economica e patrimoniale;

tanto premesso

la sottoscritta, in qualità di professionista incaricato per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuiti agli Organismi di Composizione della Crisi da sovraindebitamento,

presenta

ai sensi dell'art.14-ter, c.3, della Legge n.3/2012 la relazione particolareggiata contenente:

- a)** l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dai debitori nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b)** l'esposizione delle ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte;
- c)** il resoconto sulla solvibilità dei debitori negli ultimi cinque anni;
- d)** l'indicazione della eventuale esistenza di atti dei debitori impugnati dai creditori;
- e)** il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della domanda.



## 2. Dati anagrafici dei debitori e composizione del nucleo familiare

I debitori Tedeschi Ferdinando Antonio Giovanni, nato il 12/11/1948 in Canosa di Puglia (Cod. Fiscale TDSFDN48S12B619X) e Basile Emanuella Maria, nata il 05/06/1955 in Canosa di Puglia, (Cod. Fiscale BSLMLL55H45B619J), coniugi in regime di separazione dei beni, sono residenti in Canosa di Puglia al Vico Vincenzo Bellini n.5/4.

Il nucleo familiare, come si evince dal certificato dello stato di famiglia, è composto solo dai due coniugi.

Tenuto conto del nucleo familiare così composto, occorre verificare la congruità delle spese necessarie al sostentamento dei debitori e del nucleo familiare.

**I debitori hanno quantificato le spese necessarie mensili per il sostentamento del proprio nucleo familiare per circa euro 1.150,00.**

L'analisi dei dati ISTAT anno 2020, riguardanti un nucleo familiare composto da 2 componenti, indica una spesa media mensile per generi alimentari di prima necessità pari ad euro 468,74 e per spese non alimentari pari ad euro 1.903,55 di cui euro 76,63 per abbigliamento e calzature, euro 123,84 per servizi sanitari, euro 209,02 per trasporti, il tutto come meglio illustrato nel prospetto dell'ISTA sottostante:

PROSPETTO 4. SPESA MEDIANA MENSILE E SPESA MEDIA MENSILE DELLE FAMIGLIE PER NUMERO DI COMPONENTI. Anno 2020, valori stimati in euro

CAPITOLO DI SPESA	NUMERO DI COMPONENTI					Totale
	1	2	3	4	5 e più	
<b>SPESA MEDIANA MENSILE</b>	<b>1.451,45</b>	<b>2.006,93</b>	<b>2.365,90</b>	<b>2.520,38</b>	<b>2.612,03</b>	<b>1.961,70</b>
<b>SPESA MEDIA MENSILE</b>	<b>1.715,80</b>	<b>2.372,29</b>	<b>2.717,47</b>	<b>2.912,67</b>	<b>3.076,38</b>	<b>2.328,23</b>
<b>Prodotti alimentari e bevande analcoliche</b>	<b>288,39</b>	<b>468,74</b>	<b>568,16</b>	<b>640,74</b>	<b>738,44</b>	<b>467,56</b>
Pane e cereali	47,45	74,04	93,09	108,67	125,63	76,08
Carni	60,29	101,98	125,41	144,53	169,32	101,68
Pesci e prodotti ittici	24,70	41,81	51,93	56,44	63,10	41,08
Latte, formaggi e uova	39,95	61,89	76,30	85,46	97,53	62,11
Oli e grassi	10,11	15,59	17,53	18,18	22,39	14,81
Frutta	30,06	45,33	50,06	52,65	56,36	42,69
Vegetali	44,01	64,40	75,19	83,63	96,39	63,85
Zucchero, confetture, miele, cioccolato e dolci	10,98	17,63	21,36	25,86	31,77	17,94
Piatti pronti e altre preparazioni alimentari (prodotti alimentari n.a.c.*)	7,62	10,49	13,51	14,74	16,26	10,97
Caffè, tè e cacao	9,39	14,65	17,21	17,93	19,10	14,05
Acque minerali, bevande analcoliche, succhi di frutta e verdura	13,83	20,94	27,56	32,64	38,58	22,30
<b>Non alimentare</b>	<b>1.417,41</b>	<b>1.903,55</b>	<b>2.149,31</b>	<b>2.271,93</b>	<b>2.339,94</b>	<b>1.860,68</b>
Bevande alcoliche e tabacchi	30,51	45,23	51,15	48,89	58,45	42,54
Abbigliamento e calzature	45,30	74,63	110,24	154,97	181,10	87,98
Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili, di cui:	802,57	942,44	941,93	935,39	905,00	893,21
Manutenzioni straordinarie	18,14	30,88	25,89	25,74	25,45	24,74
Affitti figurativi	536,64	631,86	614,58	600,00	511,74	587,09
Mobili, articoli e servizi per la casa	79,11	109,34	117,22	117,25	149,21	103,66
Servizi sanitari e spese per la salute	79,50	123,84	123,70	120,04	114,14	108,10
Trasporti	122,47	209,02	291,39	319,88	339,73	217,45
Comunicazioni	36,83	53,38	65,62	72,30	81,59	54,16
Ricreazione, spettacoli e cultura	56,07	90,63	115,57	141,28	142,52	93,49
Istruzione	3,17	5,73	23,53	34,51	34,10	13,63
Servizi ricettivi e di ristorazione	54,49	72,41	99,73	115,27	109,22	79,41
Altri beni e servizi**	107,40	176,91	209,22	212,16	224,89	167,04

\* Prodotti alimentari non altrove classificati, includono sale, spezie, condimenti e alimenti per bambini.

\*\* Includono beni e servizi per la cura della persona, effetti personali, servizi di assistenza sociale, assicurazioni e finanziari.



Tenuto conto che si tratta di valori stimati a livello nazionale, e che permangono ampie le differenze sul territorio legate sia ai livelli di reddito che ai prezzi e ai comportamenti di spesa, la sottoscritta ritiene che **le spese indicate dai debitori, rispetto ai valori ISTAT, siano congrue e contenute.**

### **3. Situazione debitoria**

L'attuale situazione debitoria dei ricorrenti, dettagliatamente indicata nel ricorso per la Liquidazione del patrimonio, può essere così rappresentata:

#### **CREDITORI IN PREDEDUZIONE:**

- 1) Avv.ti Vincenzo Bonadies e Teresa Scaringella** - difensori dei ricorrenti - compenso pari ad euro **2.850,00 inclusi accessori;**
- 2) Dott.ssa Lucia Campana** - professionista f. f. Organismo di Composizione della Crisi - compenso pari ad euro **3.500,00 oltre CAP del 4%.**

#### **CREDITORI CHIROGRAFARI:**

- 1) ITALCREDI S.P.A.** - prestito personale con cessione di 1/5 della pensione - contratto n.133448 del 14/11/2019, importo finanziato pari ad euro 31.320,00, rata mensile pari ad euro 261,00 della durata di anni 10.

Il debito residuo per sorte capitale al 30/06/2021, nei confronti del sig. Tedeschi Ferdinando Antonio Giovanni, è pari ad euro **20.733,12**, come si rileva dalla precisazione del credito ricevuta tramite PEC (**all. doc. n.3**).

Prestito che il debitore Tedeschi Ferdinando Antonio Giovanni sta continuando regolarmente a pagare essendo attiva la cessione di 1/5 della pensione.

- 2) AGOS DUCATO SPA (oggi SUNRISE SPV SRL)** - prestito personale - contratto n.55628881/PP del 21/11/2016, importo finanziato pari ad euro 32.200,00, rata mensile pari ad euro 361,40 della durata di anni 7.

Il debito residuo alla data del 17/09/2020, nei confronti del sig. Tedeschi Ferdinando Antonio Giovanni, è pari ad euro **30.659,70**, come si rileva dalla precisazione del credito ricevuta tramite PEC (**all. doc. n.4**).

Dalle informazioni presenti nell'archivio della centrale rischi il credito risulta ceduto alla Sunrise SPV 20 SRL.

- 3) YOUNITED SA** - prestito personale - offerta n.CIT201902121OSMK9G del 12/02/2019, importo finanziato pari ad euro 9.736,05, rata mensile pari ad euro 154,32, durata di anni 7.

Il debito residuo alla data del 10/09/2020, nei confronti del sig. Tedeschi Ferdinando Antonio Giovanni, è pari ad euro **9.590,37**, come si rileva da decreto ingiuntivo notificato in data 06/09/2021 (**all. doc. n.5**).

- 4) TIBERIUS SPV SRL (cessione credito da parte della Trevi Finance 3 SRL di crediti originati da Banca di Roma Spa)** - credito derivante dal saldo negativo del conto corrente



n.0038983004711 per la somma di lire 19.047.760 e dal saldo negativo del conto corrente n.16620/31 per la somma di lire 631.918, oltre interessi rispettivamente del 21,50% e del 14,875%, come si rileva da decreto ingiuntivo del 03/02/1995.

Dalle informazioni presenti nell'archivio della centrale rischi si rileva un debito residuo, ad aprile 2019, nei confronti del sig. Tedeschi Ferdinando Antonio Giovanni e della sig.ra Basile Emanuella Maria, pari ad **euro 41.774,00**.

**5) OMNIATEL SRL (credito ex gruppo bancario Banca Intesa Spa ceduto a Sorgente SGR Spa per conto del Fondo Pinturicchio – già CARIPUGLIA SPA, già Cassa di Risparmio di Puglia)** - credito derivante dal saldo negativo del conto corrente n.1801.4517 intestato al sig. Tedeschi, per la somma di lire 23.007.465 alla data dell'01/06/1995 oltre interessi del 17,75%, assistito da fideiussione personale prestata dal coniuge Basile fino alla concorrenza di lire 28.000.000, come si rileva da decreto ingiuntivo del 18/07/1995.

Il creditore Caripuglia Spa è intervenuto nella procedura esecutiva presso Terzi n.4624/95 R.G. Es., promossa da Deutsche Bank contro Tedeschi Ferdinando Antonio Giovanni nonché provincia di Bari (terzo pignorato). Il Pretore con provvedimento del 05/12/1996 assegnava alla Caripuglia Spa il 46% dell'importo di lire 28.000.000; pertanto, il creditore veniva soddisfatto parzialmente per l'importo di lire 12.880.000 (**all. doc. n.6**).

Il debito residuo, alla data del 04/11/2019, nei confronti del sig. Tedeschi Ferdinando Antonio Giovanni e della sig.ra Basile Emanuella Maria, è pari ad **euro 29.266,99**, come si rileva dalla raccomandata a/r della Omniatel (**all. doc. n.7**).

**6) BANCA IFIS SPA (già DEUTCHE BANK, già Banca d'America e d'Italia gruppo Deutsche Bank)** - prestito personale contratto il 14/04/1993, importo finanziato pari a lire 15.000.000, rata mensile pari a lire 464.800 della durata di anni 5, coobbligato il coniuge Basile Emanuella Maria.


Alla data del 23/03/1995, dal decreto ingiuntivo risultava un debito pari a lire 19.296.637.

Il creditore DEUTCHE BANK azionava la procedura esecutiva presso Terzi n.4624/95 R.G. Es., contro Tedeschi Ferdinando Antonio Giovanni nonché provincia di Bari (terzo pignorato). Il Pretore con provvedimento del 05/12/1996 assegnava alla DEUTCHE BANK Spa il 36% dell'importo di lire 28.000.000; pertanto, il creditore veniva soddisfatto parzialmente per l'importo di lire 10.080.000 (**cf. all. doc. n.6**).

Il debito residuo, alla data del 15/06/2012, nei confronti del sig. Tedeschi Ferdinando Antonio Giovanni e della sig.ra Basile Emanuella Maria, è pari ad **euro 13.670,32**, come si rileva dalla raccomandata a/r della DEUTCHE BANK (**all. doc. n.8**).

\* \* \* \*

Si riporta nel prospetto che segue la complessiva situazione debitoria:



Creditore	Debitoria		
	Tedeschi Ferdinando Antonio Giovanni	Entrambi i coniugi	Totale complessivo
ITALCREDI S.P.A.	€ 20.733,12		
AGOS DUCATO SPA	€ 30.659,70		
YOUNITED SA	€ 9.590,37		
TIBERIUS SPV SRL (cessione credito da parte della Trevi Finance 3 SRL di crediti originati da Banca di Roma Spa)		€ 41.774,00	
OMNIATEL SRL (credito ex gruppo bancario Banca Intesa Spa ceduto a Sorgente SGR Spa per conto del Fondo Pinturicchio – già CARIPUGLIA SPA, già Cassa di Risparmio di Puglia)		€ 29.266,99	
BANCA IFIS SPA (già DEUTCHE BANK, già Banca d'America e d'Italia gruppo Deutsche Bank)		€ 13.670,32	
<b>Totale</b>	<b>€ 60.983,19</b>	<b>€ 84.711,31</b>	<b>€ 145.694,50</b>

( \* ) E' l'unico prestito che il sig. Tedeschi Ferdinando Antonio Giovanni sta continuando regolarmente a pagare essendo attiva la cessione di 1/5 della pensione

Si precisa, inoltre, che la Banca Intesa Sanpaolo Spa, alla richiesta della sottoscritta della precisazione del credito, ha comunicato che non risulta alcun rapporto in essere **(all. doc. n.9)**.

#### 4. Situazione patrimoniale e reddituale


A fronte della situazione debitoria, i sigg. Tedeschi e Basile dispongono del seguente patrimonio così composto:

##### ➤ Beni immobili

Il sig. Tedeschi Ferdinando Antonio Giovanni non risulta titolare di alcun bene immobile, mentre la sig.ra Basile Emanuela Maria risulta essere comproprietaria per la quota di 3/27 di un immobile sito in Canosa di Puglia identificato al Catasto Fabbricati al Foglio 39, pt. 578, sub 31, categoria A/3, e di un immobile identificato al Catasto Fabbricati al Foglio 39, pt. 578 sub 119, categoria C/6, aventi rispettivamente una superficie catastale di 122 e 14 metri quadrati ed una rendita rispettivamente di euro 312,46 ed euro 31,56, in uso esclusivo alla propria madre Curci Sabina, come da visure catastali che si allegano **(all. doc. n.10)**.

Ai fini della valutazione degli immobile sopra enucleati, sono stati presi come valori di riferimento i dati forniti dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare **(all. doc. n.11)**.

L'Osservatorio del Mercato Immobiliare, consultabile dalla piattaforma gestita dalla Agenzia delle



Entrate, cura la rilevazione e l'elaborazione delle informazioni di carattere tecnico-economico relative ai valori immobiliari, al mercato degli affitti e ai tassi di rendita e la pubblicazione di studi ed elaborazioni e la valorizzazione statistica degli archivi della stessa Agenzia.

Raffrontando le caratteristiche ed i metri quadrati degli immobili di cui sopra con i dati forniti, dall'OMI, il valore della quota calcolato sulla base della media, tra il valore di mercato minimo e valore massimo attribuibile, è indicativamente pari ad **euro 10.838,89**, il tutto come meglio precisato nel prospetto seguente:

Immobile	Categoria	Rendita	Codice Zona		
Immobile sito in Canosa di Puglia identificato al Catasto Fabbricati al Foglio 39, pt. 578, sub 31, categoria A/3	A/3	312,46	C1		
Immobile sito in Canosa di Puglia identificato al Catasto Fabbricati al Foglio 39, pt. 578 sub 119, categoria C/6	C/6	31,56	C1		
<b>Interrogazione delle quotazioni Immobiliari (OMI)</b>					
Tipologia	Valore di mercato (€/mq)			Valutazione al valore medio dell'intero	Valutazione al valore medio quota parte (9/27)
	Min	Max	Medio		
Abitazione di tipo economico mq 122	€ 650,00	€ 800,00	€ 725,00	€ 88.450,00	€ 9.827,78
Abitazione di tipo economico mq 14	€ 530,00	€ 770,00	€ 650,00	€ 9.100,00	€ 1.011,11
			<b>Totale</b>	<b>€ 97.550,00</b>	<b>€ 10.838,89</b>

Relativamente alle quotazioni sopra riportate, si tiene a precisare che:

- i valori sono riferiti al metro quadrato di superficie commerciale (lorda);
- il semestre utile su cui si è basata l'indagine è il secondo semestre 2020;
- i valori contenuti nella banca dati delle quotazioni immobiliari (OMI) non possono intendersi sostitutivi della "stima" ma soltanto di ausilio alla stessa.


➤ **Beni mobili registrati**

I ricorrenti non sono intestatari di beni mobili registrati, come da visura al PRA che si allega **(all. doc. n.12)**.

➤ **Situazione reddituale**

Per quanto riguarda la situazione reddituale, il sig. Tedeschi Ferdinando Antonio Giovanni percepisce una pensione mensile, al lordo della cessione del quinto per la quale i ricorrenti chiedono la revoca, pari a circa euro 1.309,62 per dodici mensilità e la tredicesima, come si rileva dal certificato di pensione per l'anno d'imposta 2020 (Certificazione Unica 2021) e dal cedolino maggio 2021, allegati all'istanza di liquidazione.

Dall'analisi delle dichiarazioni dei redditi del sig. Tedeschi per gli anni di imposta 2018, 2019 e 2020 si rileva che il reddito medio annuale percepito dal ricorrente è pari ad euro 17.151,00, **reddito medio mensile, al loro della cessione di un quinto, è pari a circa euro 1.429,00.**



Al fine di riepilogare i dati di cui sopra, a seguire si indicano i redditi percepiti dal ricorrente Tedeschi Ferdinando Antonio Giovanni negli ultimi 3 anni:

	<b>Reddito anno 2018</b>	<b>Reddito anno 2019</b>	<b>Reddito anno 2020</b>
Tedeschi Ferdinando Antonio Giovanni	€ 17.041,00	€ 17.201,00	€ 17.211,00

La proponente Basile Emanuella Maria non percepisce alcun reddito.

Pertanto, l'unico reddito per poter far fronte alle esigenze familiari è rappresentato dalla pensione del sig. Tedeschi.

#### **5. Consultazione banche dati e altre verifiche dell'O.C.C.**

La sottoscritta, in qualità di gestore della crisi, presa visione della domanda introduttiva e della proposta di liquidazione presentata dai sigg. Tedeschi Ferdinando Antonio Giovanni e Basile Emanuella Maria, ha eseguito ricerche, al fine di riscontrare la veridicità dei dati dichiarati dai ricorrenti, presso:

- PRA (cfr. all. doc. n.12);
- Camera di Commercio **(all. doc. n.13)**;
- Registro Informativo dei Protesti – dal quale risulta che alla data del 02/07/2021, non risultano protesti iscritti in capo ai proponenti **(all. doc. n.14)**;
- Centrale Rischi **(all. doc. n.15)**;
- CRIF SPA **(all. doc. n.16)**;
- Agenzia delle Entrate – accesso alla Banca dati dell'anagrafe tributaria e all'archivio dei rapporti finanziari **(all. doc. n.17)**;
- Catasto – visure ipotecarie per soggetto e catastale **(all. doc. n.18)**;
- Agenzia delle Entrate - che ha comunicato che per entrambi i coniugi il debito erariale costituito da ruoli già consegnati all'Agente della Riscossione è pari a "zero" **(all. doc. n.19)**;
- INAIL - che ha comunicato che per entrambi i coniugi non sussiste alcuna posizione debitoria **(all. doc. n.20)**.

Il Comune di Canosa di Puglia (Ufficio Tributi) e l'INPS sede di Andria non hanno fatto pervenire alcuna risposta.

Si precisa inoltre che, i creditori TIBERIUS SPV SRL, OMNIATEL SRL e IFIS SPA, alla richiesta della sottoscritta di comunicazione della precisazione del credito non hanno fatto pervenire alcuna risposta.



## **6. Cause dell'indebitamento e diligenza impiegata dai consumatori nell'assumere volontariamente le obbligazioni**

L'esame della documentazione depositata dai ricorrenti a corredo del ricorso per la liquidazione del patrimonio ex art.14-ter l. n.3/2012 e quella acquisita dalla sottoscritta, nonché le ulteriori informazioni e documenti acquisiti in sede di colloquio, hanno permesso di circoscrivere le cause e le circostanze dell'indebitamento dei sigg. Tedeschi Ferdinando Antonio Giovanni e Basile Emanuela Maria.

Di seguito si forniscono dettagliate informazioni circa l'attuale stato di indebitamento dei debitori (meglio descritta nel paragrafo 3. della relazione) e la sua evoluzione storica, di modo tale da fornire all'Organo giudicante tutti gli elementi utili ad una quanto più accurata possibile valutazione dello stato di sovraindebitamento in essere.

Da quanto appreso dai proponenti, l'originaria causa dell'indebitamento risale al momento dell'acquisto della prima casa nel 1990, quando la famiglia, sottovalutando le esigenze finanziarie, ha utilizzato tutti i propri risparmi e ha sottoscritto un mutuo pari a lire 60.000.000, non considerando le altre necessità finanziarie connesse all'acquisto; più precisamente, con atto di compravendita del 04/01/1990, per l'importo di lire 64.000.000, di cui versati lire 4.000.000 alla stipula, i proponenti si accollavano la corrispondente quota di capitale del mutuo edilizio di lire 60.000.000, contratto dalla società venditrice con la sezione di credito fondiario dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino SPA, giusto atto rogato dal notaio Coppola di Canosa di Puglia in data 23/04/1987 Rep. n.49.571/7.071. Si trattava di mutuo ipotecario da rimborsare in anni 15 mediante il pagamento di n.30 rate semestrali variabile di circa lire 2.300.000.

All'epoca in cui veniva contratto il mutuo, il sig. Tedeschi era aiutante tecnico presso il Liceo Scientifico Statale di Barletta, Personale ATA alla dipendenza della Provincia di Bari, con uno stipendio di circa lire 1.300.000.


Per fare fronte alle necessità finanziarie connesse all'acquisto della casa, la famiglia a partire dall'anno 1991 ha fatto ricorso ad ulteriori prestiti.

I coniugi Tedeschi/Basile si sono ritrovati che l'entità delle rate dei prestiti e del mutuo assorbivano la totalità dello stipendio del sig. Tedeschi.

La famiglia ha resistito fino a quando ha potuto, ha cercato di pagare tutte le rate dei prestiti, e per fare ciò è stata anche costretta a "rinnovare" i prestiti ottenuti dalle finanziarie che quasi sempre con l'erogazione di un minimo di liquidità provvedevano a rinnovare la posizione.

Nel 1995 il Banco di Napoli Spa (già Sanpaolo Imi Spa, già Istituto Bancario San Paolo di Torino SPA) promuoveva la procedura esecutiva n.126/95 R.G. Es. (riunita n.384/95 e n.513/95) presso il Tribunale di Trani nei confronti dei coniugi, avente ad oggetto l'abitazione principale, aggiudicata in data 14/12/2004 al prezzo di euro 89.240,00. Tuttavia, il ricavato della vendita dell'immobile non è stato sufficiente a soddisfare tutti i creditori.

Sempre lo stesso anno, la DEUTSCHE BANK azionava la procedura esecutiva presso Terzi n.4624/95 R.G. Es., contro Tedeschi Ferdinando Antonio Giovanni nonché Provincia di Bari (terzo



pignorato) avente ad oggetto il TFR del sig. Tedeschi. Il Pretore con provvedimento del 05/12/1996 assegnava ai creditori intervenuti, in proporzione, l'importo di lire 28.000.000.

I coniugi Tedeschi/Basile, negli anni hanno cercato di allungare il più possibile la scadenza dei prestiti rinnovando gli stessi con le società finanziarie, e acquisendo una minima liquidità effettiva che consentiva di vivere alla loro famiglia, formata all'epoca da padre, madre e due figli.

La famiglia, quindi, è entrata nella spirale dell'indebitamento delle finanziari e dell'accumulo di interessi su interessi; le finanziarie, perfettamente consapevoli dello stato di necessità della famiglia, rinnovavano affidamenti estinguendo i prestiti precedenti ed erogando minima liquidità. Successivamente, alla precaria situazione economica si sono aggiunti vari problemi di salute.

La situazione è sempre andata peggiorando, al punto tale che i ricorrenti non sono riusciti ad onorare gli impegni in modo continuativo. Pertanto, al fine di adempiere alle obbligazioni assunte, i ricorrenti hanno fatto ricorso ad ulteriori indebitamenti con società finanziarie che hanno continuato ad erogare crediti che sistematicamente, quindi, venivano utilizzati per coprire debiti precedenti contratti spesso con le stesse società finanziarie.


Tanto premesso, le cause del sovraindebitamento della famiglia Tedeschi/Basile sono da imputare alla ridotta capacità reddituale dei coniugi, nella conseguente perdita della casa attinta dalla procedura esecutiva immobiliare e al ricorso del credito che li ha catapultati nella spirale delle società finanziarie. La ridotta capacità reddituale non ha consentito ai coniugi di fronteggiare le rate del mutuo e dei prestiti, e la famiglia è stata costretta a contrarre nuovi finanziamenti al solo fine di consolidare i debiti pregressi, allungare i tempi delle scadenze dei prestiti e acquisire un minimo di liquidità per vivere.

Dall'analisi della documentazione in atti, inoltre, è emersa, l'inesistenza di atti in frode ai creditori, laddove la nozione di "atti in frode" si intende con valenza ingannevole e presuppone che il debitore abbia occultato situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori.

Ciò consente di poter evidenziare che non si è colposamente determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, ma piuttosto si rileva la mancata valutazione del merito creditizio da parte delle Banche e delle Finanziarie.

## **7. Ragioni dell'incapacità ad adempiere**

Nella valutazione delle ragioni dell'incapacità dei debitori ad adempiere alle obbligazioni assunte, un ruolo senza dubbio di rilievo assume la considerazione delle necessità della famiglia, intese come spese necessarie a far fronte alla soddisfazione dei bisogni primari essenziali dei suoi componenti, come il diritto alla salute e ad un'esistenza dignitosa.



Pertanto, la sottoscritta ha preso come riferimento la spesa media mensile effettiva sostenuta dalla famiglia dei ricorrenti, pari a circa euro 1.200,00, come documentato dai proponenti nel ricorso per la liquidazione ex art.14-ter.

Per la verifica dello stato di sovraindebitamento del debitore, la sottoscritta ha tenuto conto della media mensile delle entrate della famiglia, della spesa media mensile, e della somma complessiva delle rate dei debiti.

La rata complessiva della debitoria è pari ad euro 776,72, come si rileva dal prospetto sottostante:

Creditori	Rata
<b>ITALCREDI S.P.A.</b>	€ 261,00
<b>AGOS DUCATO SPA</b>	€ 361,40
<b>YOUNITED SA</b>	€ 154,32
<b>Totale</b>	<b>€ 776,72</b>

Calcolando il reddito disponibile per il rimborso dei debiti, come differenza tra il reddito mensile pari ad euro 1.429,00 e le spese pari ad euro 1.150,00, ovvero la disponibilità effettiva di denaro liquido di cui il debitore può disporre per il rimborso dei prestiti, senza minare la capacità di garantire al nucleo familiare i mezzi per una esistenza libera e dignitosa, questo è pari a circa euro 279,00. In considerazione di quanto sopra, risulta evidente l'oggettiva impossibilità dei debitori di onorare gli impegni finanziari alle scadenze prefissate per via della verificata insussistenza di adeguata capacità reddituale, come meglio rappresentato nel prospetto seguente, dove si rileva una differenza negativa di euro 497,72:

Reddito mensile ( A )	€	1.429,00
spese mensili ( B )	€	1.150,00
<b>Reddito mensile disponibile ( A - B )</b>	€	279,00
Rata mensile debiti attuali	€	776,72
<b>Differenza</b>	<b>-€</b>	<b>497,72</b>

Pertanto, si evidenzia che le ragioni dell'incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni sono da ricercarsi essenzialmente nella scarsità di risorse finanziarie dei ricorrenti, derivanti dall'unico reddito che percepiscono rinveniente dalla pensione del sig. Tedeschi.

#### **8. Resoconto sulla solvibilità dei consumatori negli ultimi cinque anni**

L'Organismo di Composizione della Crisi, tra i suoi compiti, deve relazionare all'Organo Giudicante anche in merito alla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni.

- che non vi sono motivi palesi, oggettivi e conosciuti alla data attuale, che possano far ritenere che le ipotesi di realizzo dei beni ceduti ai creditori indicati nella domanda di liquidazione non siano ragionevoli o non permettano, in via prognostica, l'esecuzione della liquidazione come proposta ai creditori;
- che, a causa dell'aleatorietà connessa alla realizzazione ed alla tempistica degli eventi sopra indicati, potrebbero registrarsi degli scostamenti, ad oggi non ipotizzabili, tra alcuni valori preventivati nella domanda di liquidazione ed i valori che si realizzeranno al momento della concreta esecuzione della liquidazione

#### **ESPRIME GIUDIZIO POSITIVO**

sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione, come richiesto dall'art.14-ter, comma 3 della Legge n.3/2012.

#### **11. Conclusioni: attestazione di fattibilità del piano di liquidazione**

Ai sensi e per gli effetti dell'art.9, comma 2, L.n.3/2012, lo scrivente gestore

#### **VERIFICATA**

- la completezza della documentazione depositata con la domanda di liquidazione del patrimonio da sovraindebitamento ex art.14-ter e ss Legge n.3/2012;
- l'attendibilità dei dati forniti direttamente dai sovraindebitati, comprovati dai documenti estratti dalle banche dati pubbliche consultate dal Gestore nell'esercizio delle funzioni attribuite dall'art.15 Legge n.3/2012;

#### **ATTESTA**

la ragionevole fattibilità del piano su cui si basa la proposta di liquidazione del patrimonio che i sigg. Tedeschi Ferdinando Antonio Giovanni e Basile Emanuela Maria, per tramite dei propri difensori, Avv.ti Vincenzo Bonadies e Teresa Scaringella, intendono sottoporre al vaglio del Tribunale, in quanto la domanda di liquidazione appare attendibile, sostenibile e coerente perché rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dei ricorrenti e si fonda su ipotesi realistiche, prevedendo risultati ragionevolmente conseguibili.

Andria, 5 novembre 2021

Il professionista f. f. Organismo di Composizione della Crisi

dott.ssa Lucia Campana



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Lucia Campana'. To the right of the signature is a circular professional stamp. The stamp contains the text 'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI' around the perimeter and 'LUCIA CAMPANA' in the center. There is also a small emblem in the center of the stamp.

A tale fine la sottoscritta ha riscontrato il regolare pagamento, da parte del sig. Tedeschi, delle rate delle finanziarie fino a marzo 2020, inoltre non ha rilevato debiti verso il Fisco; inoltre la sottoscritta ha rinvenuto dalla documentazione consegnata che il sig. Tedeschi negli anni ha estinto il debito verso n.10 Banche/Finanziarie, ciò prova, pertanto, la diligenza dei debitori che, nonostante la debitoria, hanno faticosamente adempiuto alle proprie obbligazioni.

#### **9. Atti impugnati dai creditori**

Da verifiche effettuate, allo stato attuale non risultano atti del debitore impugnati dai creditori.

#### **10. Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta**

La sottoscritta in qualità di OCC, ai fini del perfezionamento della domanda di liquidazione, è tenuta a rilasciare giudizio sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione depositata ai sensi della Legge n.3/2012.

A conclusione della presente relazione ex art.14-ter, comma 3, Legge n.3/2012, e delle considerazioni sopra illustrate, la sottoscritta

##### **RILEVATO**

- che è stata esaminata la domanda di liquidazione del patrimonio ex art.14-ter e ss Legge n.3/2012 che prevede, previa revoca della cessione del quinto della pensione del signor Tedeschi, la messa a disposizione da parte dei sigg. Tedeschi Ferdinando Antonio Giovanni e Basile Emanuella Maria dell'importo di euro 300,00, per quattro anni, e la liquidazione della quota degli immobili di proprietà della sig.ra Basile Emanuella Maria;
- che sono state consultate le banche dati pubbliche al fine di verificare l'attendibilità delle informazioni fornite nella domanda ex art.14-ter Legge n.3/2012;
- che è stata eseguita un'attività di riscontro dei dati con le informazioni reperibili dagli uffici tributari, e dalle banche dati pubbliche, oltre a quelli direttamente messi a disposizione dai debitori;
- che i controlli e le verifiche eseguite sulla documentazione messa a disposizione dai debitori consentono di esprimere un giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione prodotta;
- che l'elenco analitico ed estimativo dei beni personali risulta completo e consente l'immediato riscontro della natura delle attività che compongono il patrimonio dei sovraindebitati;
- che l'elenco nominativo dei creditori consente di individuare l'ammontare dei loro crediti e le cause legittime di prelazione;